

LAVOROdi **ALDO FORTE****Prestazioni NASpl e DIS-COLL, 2 mesi di proroga**

L'Inps, con la circolare 23.06.2020, n. 76, spiega come funziona la misura disposta dall'art. 92 D.L. 34/2020. Via libera alla compatibilità tra sussidio e contratto a termine in agricoltura, nel limite di ? 2.000 annui.

In maniera specifica, l'art. 92, D.L. 34/2020 stabilisce che le prestazioni di NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione dei termini rientri nell'arco temporale compreso **tra il 1.03.2020 e il 30.04.2020**, vengono **prorogate per ulteriori 2 mesi** con decorrenza dal giorno in cui terminano, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità Covid-19; infatti, i lavoratori che sono stati destinatari di tali indennità non beneficeranno dell'estensione e le esclusioni saranno oggetto di controllo. L'Inps precisa che anche per l'estensione trovano applicazione tutte le regole previste in merito alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a 6 mesi (5 giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento dell'importo in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché le regole dell'istituto della decadenza.

I soggetti interessati alla proroga di 2 mesi non dovranno produrre alcuna domanda, dato che si **procederà d'ufficio** all'estensione. Se il percettore delle prestazioni NASpl e DIS-COLL matura i requisiti per la **pensione** di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione, le indennità non saranno oggetto di proroga e le eventuali somme indebitamente erogate saranno recuperate dall'Inps. **L'importo delle ulteriori 2 mensilità aggiuntive** sarà pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Con la prestazione NASpl, anche per le 2 mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. E' evidente che la proroga dell'indennità non può essere riconosciuta ai percettori della NASpl che ne hanno fruito **in forma anticipata** e il cui periodo teorico di spettanza termini nell'arco temporale compreso tra il 1.03.2020 e il 30.04.2020.

Promozione del lavoro agricolo - L'art. 94, D.L. 34/2020, prevede che i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, e i percettori di indennità NASpl e DIS-COLL e di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo **contratti a termine non superiori a 30 giorni**, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel **limite di 2.000 euro per l'anno 2020**.

Quindi, se i beneficiari delle citate indennità di disoccupazione stipulano con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020, le loro prestazioni non subiranno sospensioni e non saranno abbattute e i beneficiari non decadranno dal diritto al sussidio in quanto non troveranno applicazione gli artt. 9, 10 e 15, c. 11 D.Lgs. 22/2015.

L'Inps evidenzia che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le **giornate di effettivo lavoro** e non la durata in sé del contratto di lavoro; quindi, sarà onere dell'interessato comunicare all'Istituto, trasmissione del modello NASpl-Com, le giornate in cui, nell'ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa. La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile per eventuali successive prestazioni di disoccupazione.